



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.9.2014
COM(2014) 544 final

2014/0252 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione presentate da varie parti

RELAZIONE

1. La convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (nota anche come CMS o convenzione di Bonn) ha l'obiettivo di conservare le specie migratrici terrestri, marine e aviarie in tutte le loro aree di distribuzione. È un trattato intergovernativo concluso sotto l'egida del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, diretto a conservare la fauna selvatica e gli habitat su scala mondiale. L'Unione europea è parte contraente della convenzione dal 1° novembre 1983¹.
2. Le specie migratrici da salvaguardare sono elencate nell'allegato I (specie minacciate) e nell'allegato II (specie che devono essere oggetto di accordi) della convenzione. A norma dell'articolo III della convenzione, nell'allegato I figurano le specie migratrici minacciate e le parti contraenti che sono Stati dell'area di distribuzione di una determinata specie si adoperano per adottare varie misure di conservazione e vietano il prelievo di animali appartenenti a detta specie. A norma dell'articolo IV della convenzione, nell'allegato II figurano le specie migratrici il cui stato di conservazione è sfavorevole e la cui conservazione e gestione impongono la stipulazione di accordi internazionali, nonché le specie il cui stato di conservazione potrebbe sensibilmente migliorare per effetto della cooperazione che venisse istituita mediante accordi internazionali.
3. La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione preposto a valutare lo stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, a modificare gli allegati I e II della convenzione.
4. Conformemente all'articolo XI della convenzione, qualsiasi parte contraente può presentare proposte di emendamento. L'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso riserve.
5. L'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione si terrà a Quito (Ecuador) dal 4 al 9 novembre 2014. L'Unione ha proposto che in tale sede si modifichi l'allegato I della convenzione, iscrivendovi la sottopopolazione mediterranea di *Ziphius cavirostris* e la specie di uccelli *Coracias garrulus*, e si modifichi l'allegato II della convenzione iscrivendovi tre specie di squalo volpe, ossia *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus* e *Alopias pelagicus*.
6. Altre parti della convenzione hanno presentato proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione riguardo alle specie *Ursus maritimus*, tutte le sottospecie di *Panthera leo*, *Kobus kob*, *Eudorcas rufifrons*, *Otis tarda*, *Calidris pusilla*, *calidris tenuirostris*, *Cardellina canadiensis*, *Carcharhinus falciformis*, *Sphyrna lewini*, *Sphyrna mokarran*, *Anoxypristis cuspidate*, *Pristis clavata*, *Pristis pectinata*, *Pristis zijsron*, *Pristis pristis*, *Mobula mobular*, *Mobula japonica*, *Mobula thurstoni*, *Mobula tarapacana*, *Mobula eregoodootenkee*, *Mobula kuhlii*, *Mobula hypostoma*, *Mobula rochebrunei*, *Mobula munkiana*, *Manta alfredi* e *Anguilla Anguilla*.
7. L'Unione dovrebbe sostenere tutte le proposte, in quanto sono scientificamente fondate, conformi alla normativa dell'Unione europea e coerenti con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità. L'iscrizione delle suddette specie nell'allegato I o II della convenzione, come proposto, non richiederebbe alcuna modifica del diritto dell'Unione.

¹ Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

8. È pertanto necessario che il Consiglio emani una decisione volta a stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione all'undicesima riunione della conferenza delle parti in merito alle proposte di emendamento.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea all'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica riguardo alle proposte di emendamento degli allegati della convenzione presentate da varie parti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente alla decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982², l'Unione è parte contraente della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (di seguito "la convenzione"). La conferenza delle parti è l'organo decisionale della convenzione, tra le cui competenze rientra la valutazione dello stato di conservazione delle specie migratrici e, di conseguenza, la modifica degli allegati I e II della convenzione in cui figurano le specie da conservare.
- (2) Conformemente all'articolo XI della convenzione, l'emendamento degli allegati entra in vigore per tutte le parti novanta giorni dopo la riunione della conferenza delle parti in cui è stato adottato, fatta eccezione per le parti che abbiano espresso delle riserve.
- (3) L'undicesima riunione della conferenza delle parti si terrà a Quito (Ecuador) dal 4 al 9 novembre 2014.
- (4) In vista di detta riunione, l'Unione ha presentato al segretariato della convenzione una proposta di emendamento dell'allegato I della convenzione, al fine di iscriverci la specie *Coracias garrulus* e la sottopopolazione mediterranea della specie *Ziphius cavirostris*, e dell'allegato II della convenzione, al fine di iscriverci le specie *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus* e *Alopias pelagicus*³.
- (5) Altre parti della convenzione hanno anch'esse presentato proposte di emendamenti degli allegati I e II della convenzione.
- (6) L'Unione dovrebbe sostenere queste proposte in quanto scientificamente fondate, conformi alla normativa dell'Unione europea e coerenti con il proprio impegno a cooperare a livello internazionale per proteggere la biodiversità, in conformità

² Decisione 82/461/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1982, relativa alla conclusione della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica (GU L 210 del 19.7.1982, pag. 10).

³ Decisione del Consiglio, del 5 giugno 2014, che autorizza la Commissione a presentare a nome dell'Unione, in occasione dell'undicesima riunione della conferenza delle parti, una proposta di emendamenti degli allegati della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica.

dell'articolo 5 della convenzione ONU sulla diversità biologica e delle decisioni adottate in seno alla conferenza delle parti di detta convenzione, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo mondiale concordato nella decima riunione, secondo cui "entro il 2020 dovrà essere scongiurata l'estinzione delle specie notoriamente a rischio e dovrà essere migliorato e consolidato il loro stato di conservazione, in particolare di quelle maggiormente in diminuzione".

- (7) La balena *Ziphius cavirostris* figura nell'allegato IV della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche⁴. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (8) I mammiferi *Ursus maritimus*, tutte le sottospecie di *Panthera leo* diverse da *Panthera leo persica* e *Kobus kob* non sono presenti nel territorio dell'Unione. Pertanto, l'iscrizione di queste specie nell'allegato II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (9) I mammiferi *Panthera leo persica* e *Eudorcas rufifrons* non sono presenti nel territorio dell'Unione. Pertanto, l'iscrizione di queste specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (10) L'uccello della specie *Otis tarda* figura nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici⁵. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale. La popolazione di *Otis tarda* dell'Europa centrale è già inclusa nell'allegato I della convenzione e contemplata dal memorandum d'intesa sulla conservazione e sulla gestione della popolazione di Otarda dell'Europa centrale sottoscritto da 12 Stati membri. Inoltre, tutta la popolazione mondiale figura già nell'allegato II della convenzione.
- (11) Gli uccelli delle specie *Calidris pusilla*, *Calidris tenuirostris* e *Cardellina canadensis* non sono presenti nel territorio dell'Unione, fatta eccezione per i territori d'oltremare che esulano dal campo di applicazione della direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di queste specie negli allegati I e II della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale.
- (12) L'uccello della specie *Coracias garrulus* figura nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE. Pertanto, l'iscrizione di questa specie nell'allegato I della convenzione non richiederebbe alcuna modifica del diritto unionale. La sua conservazione è molto urgente per la popolazione europea di questa specie.
- (13) Le popolazioni di squali *Alopias superciliosus*, *Alopias vulpinus*, *Alopias pelagicus*, *Carcharhinus falciformis*, *Sphyrna lewini* e *Sphyrna mokarran* rientrano nella politica comune della pesca dell'Unione europea, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione se queste specie sono iscritte nell'allegato II della convenzione.
- (14) I pesci sega delle specie *Anoxypristis cuspidata*, *Pristis clavata*, *Pristis pectinata*, *Pristis zijsron*, *Pristis pristis* e le razze delle specie *Mobula mobular*, *Mobula japonica*, *Mobula thurstoni*, *Mobula tarapacana*, *Mobula eregoodootenkee*, *Mobula kuhlii*,

⁴ GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

⁵ GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7.

Mobula hypostoma, *Mobula rochebrunei* e *Mobula munkiana* rientrano nella politica comune della pesca, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione se queste specie sono iscritte negli allegati I e II della convenzione.

- (15) La manta della specie *Manta alfredi* rientra nella politica comune della pesca, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione se questa specie è iscritta negli allegati I e II della convenzione. Questa specie è stata considerata distinta dalla *Manta birostris* poco dopo l'iscrizione di quest'ultima negli allegati I e II della convenzione nel 2011.
- (16) L'anguilla europea, *Anguilla anguilla*, è una specie ittica che rientra nella politica comune della pesca, che offre all'Unione gli strumenti adeguati per contribuire a gestirne la protezione. Il regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio, del 18 settembre 2007, che istituisce misure per la ricostituzione dello stock di anguilla europea⁶ prevede misure intese a proteggere questa specie, compresa la possibilità che gli Stati membri elaborino piani di gestione per l'anguilla di concerto con i paesi terzi con cui hanno in comune habitat di questa specie. L'articolo IV della convenzione invita a stringere accordi internazionali volti a introdurre misure di protezione a favore di qualsiasi specie, di conseguenza anche accordi a favore di piani di gestione congiunti per l'anguilla a norma del regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio. L'articolo IV della convenzione può inoltre promuovere la stipula di ulteriori accordi internazionali che per gli Stati membri dell'UE non comportino una protezione inferiore rispetto a quanto richiesto dal regolamento (CE) n. 1100/2007 del Consiglio. L'articolo XII, paragrafo 3, della convenzione consente alle parti di adottare provvedimenti nazionali più rigorosi per quanto riguarda la conservazione delle specie migratrici menzionate negli allegati I e II. Inoltre, l'iscrizione della specie *Anguilla anguilla* nell'allegato II della convenzione sarebbe coerente con l'inclusione di questa specie nell'appendice II della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione, sulla scorta della proposta dell'Unione del 2007 e della decisione del 25 giugno 2014 della commissione istituita dall'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale ("convenzione OSPAR") volta a proteggere detta specie considerata particolarmente vulnerabile nell'oceano Atlantico nordorientale⁷. Per tale specie non è previsto alcun nuovo accordo internazionale nell'ambito della convenzione e le misure di conservazione consisterebbero piuttosto in azioni concertate.
- (17) Nella misura in cui la convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica rientra allo stesso tempo tra le competenze dell'Unione e quelle degli Stati membri, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero cooperare strettamente per l'adozione degli emendamenti agli allegati della convenzione, nell'intento che l'Unione e i suoi Stati membri siano rappresentati in maniera unitaria a livello internazionale,

⁶ GU L 248 del 22.9.2007, pag. 17.

⁷ Decisione adottata nel corso della riunione della commissione OSPAR del 23-27 giugno 2014.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione sulla conservazione delle specie migratrici della fauna selvatica, la Commissione presenta la seguente posizione dell'Unione riguardo alle proposte di emendamento degli allegati I e II della convenzione:

(1) la Commissione è autorizzata ad approvare l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato I:

(Mammalia)

- (a) *Ziphius cavirostris*
- (b) *Panthera leo persica*
- (c) *Eudorcas rufifrons*

(Aves)

- (d) *Otis tarda*
- (e) *Calidris pusilla*
- (f) *Calidris tenuirostris*
- (g) *Coracias garrulus*

(Pisces)

- (h) *Anoxypristis cuspidate, Pristis clavata, Pristis pectinata, Pristis zijsron, Pristis pristis*
- (i) *Mobula mobular, Mobula japonica, Mobula thurstoni, Mobula tarapacana, Mobula eregoodootenkee, Mobula kuhlii, Mobula hypostoma, Mobula rochebrunei, Mobula munkiana*
- (j) *Manta alfredi*;

(2) la Commissione è autorizzata ad approvare l'iscrizione delle seguenti specie nell'allegato II:

(Mammalia)

- (a) *Ursus maritimus*
- (b) *Panthera leo* (tutte le sottospecie diverse da *Panthera leo persica*)
- (c) *Kobus kob leucotis*

(Aves)

- (d) *Cardellina canadiensis*

(Pisces)

- (e) *Anguilla anguilla*
- (f) *Alopias superciliosus, Alopias vulpinus, Alopias pelagicus*
- (g) *Anoxypristis cuspidate, Pristis clavata, Pristis pectinata, Pristis zijsron, Pristis pristis*
- (h) *Carcharhinus falciformis*

- (i) *Sphyrna lewini* e *Sphyrna mokarran*
- (j) *Mobula mobular*, *Mobula japonica*, *Mobula thurstoni*, *Mobula tarapacana*,
Mobula eregoodootenkee, *Mobula kuhlii*, *Mobula hypostoma*, *Mobula*
rochebrunei, *Mobula munkiana*
- (k) *Manta alfredi*.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente